

**Gara a procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento della fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID SIGEF 2191**

#### CHIARIMENTI

I chiarimenti della gara sono visibili su: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

**1) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, al capitolo 5 "Descrizione dei Componenti Opzionali", in dettaglio al paragrafo 5.1 "Lotto 1...", in dettaglio al 5.1.1 "Dispositivo Hard Disk Esterno" viene riportato la capacità di ameno 2 TB mentre nel Disciplinare a pagina 7 di 44 per il Lotto 1, punto 3 è riportato "Dispositivo Hard Disk esterno e TB": è da ritenersi un rifiuto e che sia corretto la descrizione "Dispositivo Hard Disk esterno 2 TB"?

**Risposta**

Si conferma

**2) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, al capitolo 5 "Descrizione dei Componenti Opzionali", in dettaglio al paragrafo 5.2 "Lotto 1...", in dettaglio al 5.2.1 "Dispositivo Hard Disk Esterno" viene riportato la capacità di ameno 2 TB mentre nel Disciplinare a pagina 7 di 44 per il Lotto 1, punto 3 è riportato "Dispositivo Hard Disk esterno 3 TB" è da ritenersi un rifiuto e che sia corretto la descrizione "Dispositivo Hard Disk esterno 2 TB"?

**Risposta**

Il paragrafo 5.2.1. indicato in quesito si riferisce al Lotto 2 e non al lotto 1 come riportato nel medesimo quesito. In termini di merito si veda la risposta al precedente quesito n. 1.

**3) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, ai punti 4.1.13, 4.2.13, 4.3.13, 4.4.9 riguardo ai Sistemi Operativi, in particolare sul Sistema Operativo Microsoft Windows, la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 3 Luglio 2012, stabilisce che l'acquisto e la rivendita di software "usato" è considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2009/24, potendo beneficiare del diritto di riproduzione previsto da quest'ultima disposizione; a seguito di quanto sentenziato, alcuni operatori da tempo forniscono i Personal computer con tale S.O. usato il cui costo è notevolmente più basso di quello nuovo di fabbrica. Si chiede di confermare se la licenza d'uso a tempo indeterminato del S.O. Windows di tipo Professional (OEM, preinstallata dal produttore dell'apparecchiatura), debba essere fornita NUOVA di Fabbrica o se è accettata anche la versione "usata", in quanto la mancata chiarezza su questo argomento potrebbe rilevarsi pregiudizievole per una corretta concorrenza tra gli operatori.

**Risposta**

Si conferma che il S.O., alla stregua della relativa licenza d'uso, deve essere nuovo di fabbrica, così come ognuna delle componenti, principali ed accessorie, previste in gara

**4) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, ai punti 4.1.13, 4.2.13, 4.3.13, 4.4.9 riguardo ai Sistemi Operativi, in particolare sul Sistema Operativo Microsoft Windows, la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 3 Luglio 2012, stabilisce che l'acquisto e la rivendita di software "usato" è considerato legittimo, è prassi di alcuni operatori fornire il Personal Computer con licenze usate, associate a seriali di apparecchiature dismesse, aggiornandole all'ultima versione di Windows 10 Professional. Si chiede conferma che tale prassi nella specifica gara non sia ammessa.

**Risposta**

Si veda la risposta al precedente quesito n. 3.

**5) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, ai punti 4.1.13, 4.2.13, 4.3.13, 4.4.9 riguardo ai Sistemi Operativi, in particolare sul Sistema Operativo Microsoft Windows, la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 3 Luglio 2012, stabilisce che l'acquisto e la rivendita di software "usato" è considerato legittimo, si richiede se è possibile utilizzare licenze di sistemi operativi usati di apparecchiature dismesse (e quindi fornite come nuove) oppure la licenza del sistema operativo debba essere nuova, univoca e contestuale al seriale del nuovo PC prodotto?

**Risposta**

Si veda la risposta al precedente quesito n. 3.

**6) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, ai punti 4.1.13, 4.2.13, 4.3.13, 4.4.9 riguardo ai Sistemi Operativi, in particolare sul Sistema Operativo Microsoft Windows, non è richiesto il sistema operativo Windows come "Nuovo" ma solo preinstallato in fabbrica, si richiede se si possono utilizzare licenze usate preinstallate direttamente in fabbrica.

**Risposta**

Si veda la risposta al precedente quesito n. 3.

**7) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.1 "Verifica Tecnica del Campione delle Apparecchiature", ed in dettaglio al punto 8.1.1 "Misurazione dell'autonomia e delle prestazioni delle apparecchiature", utilizzando il benchmark BAPCO MobileMark 2018 (nell'ultima versione disponibile) e nello Scenario Office Productivity con il Sistema operativo MS Windows 10 Pro, per la partecipazione al Lotto 3, in considerazione della durata della gara (con possibili aggiornamenti tecnologici nel tempo) in virtù dell'ingegnerizzazione dei Tablet 2 in 1 sempre più spinta sulla leggerezza e autonomia, non potendo prevedere sviluppi tecnologici nel futuro: si richiede la possibilità di avere una tolleranza delle prestazioni e della durata della batteria del MobileMark del +/- 10%, al fine di non incappare in aggiornamenti non in linea con i requisiti richiesti posti in questa gara.

**Risposta**

Nella presente iniziativa di gara non è prevista alcuna tolleranza relativamente ai valori di benchmark, sia prestazionali che di autonomia, richiesti.

**8) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.1 “Verifica Tecnica del Campione delle Apparecchiature”, ed in dettaglio al punto 8.1.1 “Misurazione dell’autonomia e delle prestazioni delle apparecchiature”, utilizzando il benchmark BAPCO MobileMark 2018 (nell’ultima versione disponibile) e nello Scenario Office Productivity con il Sistema operativo MS Windows 10 Pro, si chiede conferma che la versione del Windows 10 in cui gira il MobileMark sia aggiornata all’ultima release 1909.

**Risposta**

La versione del Sistema operativo MS Windows 10 Pro richiesta ai fini dell’esecuzione dei benchmark indicati, in ragione della data di pubblicazione del Bando afferente alla presente iniziativa nonché ai rilasci di aggiornamenti del S.O. intervenuti da parte di Microsoft, non potrà essere antecedente alla release 1903 (May 2019 update).

**9) Domanda**

Capitolato Tecnico, Punto 5.1.3. Port replicator/docking station

Viene richiesto che il dispositivo Port replicator/docking station sia dotato di “una porta VGA” e di “una porta digitale (display port e/o DVI e/o HDMI)”.

Si richiede se, in presenza di due porte digitali, sia possibile fornire in dotazione un adattatore porta digitale/porta VGA.

**Risposta**

Si conferma

**10) Domanda**

Capitolato tecnico, Punto 6.2. RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

Si richiede di confermare, come già nelle risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in occasione delle precedenti edizioni della gara in oggetto, che le apparecchiature da ritirare potranno essere esclusivamente della stessa tipologia delle apparecchiature ordinate (“R.A.E.E. Equivalenti”); ad esempio: PC portatili contro PC portatili, esclusi quindi altri apparati come stampanti, scanner, ecc.

**Risposta**

In coerenza con quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 4, comma 1, lett. n. del D.Lgs. 49/2014), si conferma che sono definiti “RAEE equivalenti” quelli “ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura precedente”.

**11) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato tecnico, relativamente al peso, si richiede di verificare l’attendibilità dei dati tra la documentazione ufficiale pubblica del produttore e il modello presentato in gara e successivamente alla Verifica di conformità, non siano in contraddizione tra loro. Esempio: peso max richiesto in gara 1,5Kg, documento pubblico dichiarato a partire da 1,6Kg, stesso modello offerto inferiore a 1,5Kg.

**Risposta**

Ai sensi di quanto previsto nel par. 21 del Disciplinare di gara (Verifica funzionale), con riferimento a ciascun singolo lotto nei confronti del concorrente che abbia effettuato la migliore offerta valida, la Commissione di gara all’uopo nominata procederà alla verifica delle caratteristiche tecnico-funzionali dei campioni dei prodotti offerti anche per il tramite di appositi strumenti certificati e debitamente tarati.

**12) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, ai punti 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, si richiede che la modalità di verifica della caratteristica minima di luminosità venga misurata attraverso idoneo strumento di luminosità certificato e tarato (tipo luminometro), in quanto i dati sui documenti ufficiali delle case madri costruttrici (in particolar modo sui display e pannelli) sono spesso indicativi ed alle volte non coincidono con i valori reali.

**Risposta**

Si veda la risposta al precedente quesito n. 11.

**13) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico - Sistema Operativo Microsoft Windows – Par. 4.1.13.1 (pag 14) / 4.2.13.1 (pag 19) / 4.3.13.1 (pag. 23)

In merito al Sistema Operativo Windows, si evidenzia che ciascuna amministrazione potrà richiedere sui sistemi il pre-caricamento di una versione precedente di sistema operativo rispetto all’ultima versione disponibile, sulla base dei diritti di downgrade garantiti da Microsoft al momento dell’ordine. In virtù del fatto che alcune famiglie di sistema operativo Microsoft Windows potrebbero non funzionare su PC di ultima generazione, si chiede conferma che per il “diritto di downgrade garantito da Microsoft” si intende l’ambito della sua applicabilità rispetto alla piattaforma HW offerta.

**Risposta**

Si conferma

**14) Domanda**

Capitolato tecnico - Dispositivi di collegamento in rete - Punto 4.2.6 Pag. 17 (Lotto 2 fascia A)

Al punto 4.2.6 viene indicato che il dispositivo di collegamento alla rete LAN debba essere integrato nel portatile (ovvero non collegato esternamente via porta USB o simili) mentre al punto 4.2.5, nei dispositivi e interfacce di Input/Output, viene richiesto un jack RJ45 per ethernet ovvero con adattatore esterno, si chiede conferma che il dispositivo di collegamento alla rete LAN (RJ45) possa essere fornito anche con adattatore esterno come definito al punto 4.2.5

**Risposta**

Si conferma

**15) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico – Requisiti di conformità – Par. 4.7 (pag. 30)

In merito ai requisiti di conformità, viene richiesto che “Per i requisiti riguardanti i “Criteri Ambientali Minimi” di Pc Portatili di cui al punto “ii”, in merito alla verifica tecnica si applica quanto previsto nel suddetto DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014.....”); considerato che il punto “ii” non riguarda i Criteri Ambientali Minimi, si chiede di confermare che la verifica tecnica a cui ci si riferisce sia quella relativa al punto “i”, non “ii”.

**Risposta**

Si conferma

**16) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico - Port replicator / Docking station – Par. 5.1.3 (pag. 31) / 5.2.5 (pag. 33) e 5.2.6 (pag. 34)

In merito al Port replicator / Docking Station, viene richiesto un dispositivo dotato di una connessione video digitale (display port e/o DVI e/o HDMI) ed una analogica (VGA). Qualora si fornisse come opzione un monitor dotato di ingresso digitale, si chiede se in quel caso sarebbe possibile offrire un dispositivo port-replicator/docking sprovvisto di porta VGA ma dotato di 2 porte DisplayPort e 1 porta HDMI.

**Risposta**

Si veda la risposta al precedente quesito n. 14.

**17) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico - Port replicator / Docking station – Par. 5.1.3 (pag. 31) / 5.2.5 (pag. 33) e 5.2.6 (pag. 34)

In merito al Port replicator / Docking Station, si chiede se i dispositivi opzionali port-replicator/docking (di cui ai paragrafi 5.1.3, 5.2.5, 5.2.6 e 5.3.2) debbano essere dotati di alimentatore aggiuntivo o potranno essere privi dello stesso ed utilizzare l'alimentatore fornito in dotazione al PC Portatile base

**Risposta**

Ciascun dispositivo offerto, principale o accessorio, dovrà essere dotato di proprio alimentatore

**18) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico – Monitor Aggiuntivo Par. 5.1.4 (Pag. 32) Lotto 1

In merito al requisito della “compatibilità del monitor con i sistemi nelle configurazioni base descritte al punto 4.1.5 (2 porte video esterne, di cui almeno una di tipo digitale)”, al fine di poter garantire l'uso del monitor indistintamente con una delle due porte video presenti nella configurazione del PC portatile offerto, ed eventualmente garantire la possibilità di utilizzare due video contemporaneamente collegati al PC portatile, si chiede se il Monitor offerto debba essere dotato di entrambe le tipologie di interfacce di connessione video presenti nel pc portatile offerto.

**Risposta**

Si conferma

**19) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico – Monitor Aggiuntivo Par. 5.1.4 (pag. 32) e 5.2.7 (pag. 34)

In merito ai requisiti del monitor viene richiesto che quest'ultimo abbia in dotazione il cavo per la trasmissione del segnale video digitale tra PC e monitor. Considerato che, come opzione, potrebbe essere richiesto anche il dispositivo port-replicator/docking-station e che tale dispositivo potrebbe avere uscite video diverse da quelle disponibili sul PC, si chiede di confermare che il dispositivo port-replicator/docking-station debba avere almeno una porta video dello stesso tipo di quella usata per connettere il PC al monitor.

**Risposta**

Si conferma

**20) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico - Servizi Par. 6 Pag. 36

In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l'ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all'ordinativo stesso:

- A. viene richiesta l'imposta di bollo
- B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
- C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
- D. viene richiesto DGUE
- E. richiesta dell'emissione di nuove Polizze Fidejussorie
- F. viene richiesta la certificazione antimafia
- G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi
- H. viene richiesta la documentazione per l'iscrizione nell'Albo Fornitori dell'Amministrazione ordinante
- I. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo le Amministrazioni del comparto Sanità ne hanno diritto) o inseriti nelle note all'ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
- J. nelle note dell'ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
- K. ordini condizionati all'approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
- L. ordini condizionati all'approvazione di decreti attuativi
- M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l'ordinativo

**Risposta**

Premesso che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all'eventuale presenza di condizioni normative.

In particolare, considerato che, come previsto all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati *dalle medesime Amministrazioni Contraenti[...]. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta*”, si precisa quanto segue:

1. in presenza di eventuali condizioni apposte all'Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere **A, B, C, D, E, F, G, H, K e L** del quesito, l'Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l'affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all'Ordinativo di Fornitura **inerenti all'introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all'introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione**, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all'art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l'Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, e quest'ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;

Classificazione documento: Consip Public

3. quanto all'ipotesi di cui alla **lettera M** del quesito, nell'ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di pc portatili si rinvia a quanto previsto al par. 6.1 del Capitolato tecnico.

In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:

- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera A** del quesito, come previsto all'art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali "sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo". A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo solo in caso d'uso, come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello 954-915/2015;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera B** del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l'introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle **lettere C e D** del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all'art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla *lex specialis* di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell'operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l'aggiudicazione;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera E** del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella *lex specialis* di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Gara;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera F** del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l'accertamento dia esiti positivi (nel senso dell'accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l'Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all'art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera G** del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell'articolo rubricato "Corrispettivi e modalità di Pagamento" di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera H** del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell'Albo Fornitori della singola Amministrazione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle **lettere K e L** del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell'art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.

#### 21) Domanda

Rif. Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparati, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 36

Nel caso l'Amministrazione emetta un unico ordinativo per un numero di unità uguale o maggiore a 5 e richieda le consegne ripartite, si chiede di confermare che per i siti dove è richiesto un numero di unità inferiore a 5, l'esecuzione della fornitura debba considerarsi alla stessa stregua dei singoli ordinativi inferiori a 5 unità, ovvero prevedere il solo servizio di consegna.

##### Risposta

Preliminarmente si osserva che la previsione di cui al par. 6.1 del CT per la quale "L'esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne e installazioni ripartite" risponde, prioritariamente, alla finalità di mettere l'appaltatore nelle condizioni di dare seguito a ordinativi rilevanti dal punto di vista quantitativo, senza che, tuttavia, ciò vada a discapito delle esigenze di celerità dell'Amministrazione ordinante. Quest'ultima infatti, anche laddove l'appaltatore opti per tale modalità di esecuzione, ha diritto a risultare destinataria dell'installazione e della messa in esercizio della totalità degli apparati ordinati entro i tempi massimi, espressi nel medesimo paragrafo, legati al *range* di riferimento (es: sino a 100 apparecchiature; da 101 a 500 apparecchiature; ecc.).

Premesso quanto sopra, qualora sia, invece, l'Amministrazione a chiedere, rispetto a un ordinativo unico avente ad oggetto un numero di apparecchiature pari o superiore a cinque, la consegna ripartita – non contestuale quindi – e da eseguirsi, inoltre, su diversi Siti, tale per cui su uno o più di essi il numero di apparati da consegnare risulta inferiore a cinque, l'installazione non sarà dovuta dal Fornitore, fermo restando la possibilità per lo stesso di darvi corso volontariamente. Resta valida infatti, anche per tale evenienza, l'indicazione generale di cui al par. 3.3 del medesimo CT per la quale il Fornitore può legittimamente accettare ordinativi per un numero di apparecchiature inferiore a 5 ricomprendendovi anche il servizio di installazione.

#### 22) Domanda

Rif. Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparati, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 36

Nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione di consegne ripartite su più siti e in presenza di grandi ordinativi con numerose quantità e con consegne ripartite e dove necessariamente le consegne e le installazioni verranno svolte in più mesi, si chiede se, per le consegne ripartite su più sedi che prevedono consegne a cavallo di più mesi sia consentito su base mensile, l'esecuzione della verifica di conformità per le consegne ed installazioni di cui è stato rilasciato il relativo "verbale di consegna"

##### Risposta

Considerato che l'Amministrazione ha interesse ad un adempimento completo (non parziale), anche qualora l'ordinativo abbia ad oggetto un numero di apparecchiature rilevante e la sua esecuzione avvenga per il tramite di consegne ripartite su Siti diversi, il collaudo potrà aver luogo solo ad avvenuto integrale completamento delle attività di installazione su tutte le apparecchiature oggetto dell'ordinativo. Ne consegue che, in tale evenienza, il termine di 20 gg. solari di cui al par. 6.1 del Capitolato tecnico deve intendersi riferito alla data dell'ultimo "verbale di consegna", ossia di quello relativo all'ultima delle consegne ripartite effettuate.

Ciò anche in ragione del fatto che solo con l'ultima consegna l'Amministrazione acquisisce piena evidenza del rispetto o meno dei termini massimi previsti dal medesimo paragrafo per le attività di installazione e messa in esercizio e, quindi, della necessità, laddove l'operatore non riesca a giustificare l'eventuale ritardo in cui è incorso, di applicare penali.

Resta inteso che laddove sia l'Amministrazione a chiedere consegne ripartite, questa non potrà frazionare la fornitura con una pianificazione delle consegne attese non rispettosa dei termini massimi summenzionati. Diversamente, gli sforamenti temporali nella messa a disposizione delle apparecchiature, rispetto a tali termini massimi, non potranno essere imputati al Fornitore a titolo di penale.

#### 23) Domanda

Rif. Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparati, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 36

In considerazione del fatto che malgrado venga concordata la consegna con il cliente e il corriere si rechi sul posto per l'effettuazione della consegna ma, il cliente per vari motivi non permetta la consegna stessa, con conseguenti costi di doppia consegna o costi di giacenza presso il corriere, si chiede se in tali casi, visto l'importante onere economico aggiuntivo, tali costi possono essere addebitati all'amministrazione.

##### Risposta

Ai fini della consegna delle apparecchiature ordinate, il Fornitore dovrà concordare con l'Amministrazione ordinante modalità e tempistiche per lo svolgimento di detto servizio. Nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto offerto e contrattualmente dedotto potrà essere addebitato a carico delle Amministrazioni ordinanti.

**24) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparatati, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 38

In merito alle operazioni di collaudo si chiede di confermare che per gli ordinativi inferiori a 5 unità per “verbale di consegna” si intenda il DDT o prova di consegna(POD) o tracking informatico del vettore dal quale sia desumibile per lo specifico ordinativo la data di avvenuta consegna.

**Risposta**

Si conferma, ai sensi di quanto previsto dal par. 6.1 del Capitolato Tecnico (Predisposizione apparati, installazione e collaudo)

**25) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico – Modalità di calcolo dei costi Energetici delle apparecchiature – Par. 8.12. Pag 51 e Disciplinare - verifica funzionale Par 21 req 4.2.1 (pag 32)

In merito ai criteri di misurazione dei consumi energetici del PC portatile offerto, ed in particolare i consumi elettrici delle apparecchiature nelle specifiche configurazioni offerte, espressi in kWh/anno (ETEC) si chiede se, in base dell'art 82 del Codice degli appalti in merito ai rapporti di prova, quale mezzo di prova appropriato, è consentito produrre un certificato emesso da un laboratorio UNI-EN ISO IEC 17025 nel quale sono riportate tutte le informazioni concernenti i criteri di misurazione del consumo elettrico - (modalità di misurazione previste dalla IEC 62301:2011, cl. 5 (Household electrical appliances - Measurement of standby power) e la procedura di test prevista dalla IEC 62623:2012, cl. 5 (Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption) - ed applicati secondo quanto indicato al punto 8.1.2 del capitolato Tecnico, nonché le fotografie, la configurazione dettagliata del prodotto sottoposto alla misurazione e la tipologia, marca e modello della strumentazione utilizzata per l'esecuzione dei test.

**Risposta**

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara riguardo alla presentazione di un rapporto di prova rilasciato da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e riferito al prodotto nella specifica configurazione offerta, secondo le modalità di misurazione previste dalla IEC 62301:2011, cl. 5 (Household electrical appliances - Measurement of standby power) e la procedura di test prevista dalla IEC 62623:2012, cl. 5 (Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption) nella modalità di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico.

Si veda, in proposito, anche l'avviso di proroga dei termini del Bando di Gara.

**26) Domanda**

Rif. Capitolato tecnico - LTE - Punti 5.2.4, 5.3.3 Pag. 33, 36 (Lotto 2 fascia A e B, Lotto 3)

In merito al dispositivo integrato (opzionale) per il collegamento ad una rete LTE, conforme allo standard minimo 4G, con le seguenti caratteristiche minime:

- UMTS/HSPA/HSPA+ / ( 900, 2100 MHz); EDGE (900, 1800MHz)
- LTE almeno Bande B1(2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800).

in considerazione della continua evoluzione tecnologica di alcuni degli standard indicati che in futuro potrebbero essere dismessi o diventare obsoleti e quindi non più disponibili, in quanto sostituiti con tecnologie più avanzate che potrebbe escludere la retrocompatibilità verso gli standard più obsoleti ( es Edge, 2G etc), si chiede la possibilità, in caso di futuro aggiornamento tecnologico, di offrire dispositivi LTE non retrocompatibili con gli standard più vecchi indicati nei requisiti qualora non più disponibili.

**Risposta**

Si conferma

**27) Domanda**

Rif. Disciplinare - Capacità Hard Disk esterno – Par. 3 Pag. 7 (Lotto 1 e Lotto 2)

In merito alla capacità del Hard Disk Esterno per i lotti 1 e 2 si chiede conferma che la capacità richiesta è pari a 2 TB come indicato nel capitolato tecnico ai punti 5.1.1 e 5.2.1

**Risposta**

Si veda la risposta al precedente quesito n. 1.

**28) Domanda**

Rif. Disciplinare - Polizze Provvisorie Pag.15

In relazione alle Polizze Provvisorie di cui al Disciplinare di gara si chiede di confermare che gli importi corretti sono quelli indicati nella Tabella “ID 2191 - PC Portatili e Tablet 4 - All. 12 tabella garanzia provvisoria” allegata alla Documentazione Ufficiale di Gara.

**Risposta**

Si conferma

**29) Domanda**

Rif. Disciplinare - Garanzia Definitiva Pag.37

In relazione alla Garanzia Definitiva di cui al Par. 22.2 GARANZIA DEFINITIVA, si chiede di voler chiarire il significato di “al netto della componente energetica” indicata nel suddetto Paragrafo: una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo offerto (al netto della componente energetica) in favore di Consip S.p.A.

**Risposta**

In ragione del fatto che la componente costo energetico non concorre alla definizione della base d'asta e del valore contrattuale, ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare una garanzia definitiva in favore di Consip, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo offerto pari alla sola somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti dal concorrente j-esimo, per l'i-esima apparecchiatura oggetto di offerta economica e della quantità stimata dell'i-esima apparecchiatura.

**30) Domanda**

Rif. Disciplinare di Gara Pag. 37- Modello 2 – Facsimile Garanzia Definitiva in favore di Consip

Classificazione documento: Consip Public

In relazione alla Garanzia Definitiva di cui al Par. 22.2 GARANZIA DEFINITIVA-Punto 1)-una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo offerto- del Disciplinare di Gara si chiede di voler chiarire in quale fase del Contratto possa essere richiesto lo svincolo parziale e totale in quanto, nello specifico, per detta Polizza non è chiaro in quale fase possa avvenire lo svincolo parziale e definitivo.

**Risposta**

Le modalità di svincolo della garanzia definitiva sono disciplinate dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, essendo nulle per legge le pattuizioni contrarie o in deroga. In ogni caso si precisa che lo stesso (provvisorio e definitivo) avverrà secondo quanto previsto all'art. 12 GARANZIE, comma 9 e 10 dello schema di convenzione.

**31) Domanda**

Rif. Disciplinare di Gara Pag.37– Modello 3- Facsimile Garanzia Definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti- Schema di Convenzione

In relazione alla Garanzia Definitiva di cui al Par. 22.2 GARANZIA DEFINITIVA- Punto 2) - del Disciplinare di Gara e di cui al Facsimile Mod.3, allegato quale modulistica alla documentazione di Gara e dello Schema di Contratto – ART. 12 si chiede di voler chiarire e specificare la modalità di svincolo parziale e totale della Garanzia (anche detta Definitiva).

Nei tre punti di cui sopra ci sono infatti elementi contraddittori che rendono, di fatto, di difficile comprensione quale sia la modalità di svincolo sia parziale che totale, quali i documenti necessari, oltre che i tempi effettivi in cui ottenere prima lo svincolo parziale e poi il definitivo.

**Risposta**

Si veda risposta al quesito 30.

Relativamente al quesito posto è innanzitutto doverosa una premessa. Le garanzie da produrre ai fini della stipula della Convenzione sono 3 per ciascun lotto: 1. Una in favore di Consip (par. 22.2 punto 1) del disciplinare di gara); 2. Una in favore delle P.A. detenuta da Consip (par. 22.2 punto 2) del disciplinare di gara); 3. Una per le verifiche ispettive (par. 22.3 del disciplinare di gara).

Quanto alle modalità di svincolo della garanzia in favore delle P.A. si conferma che le modalità di svincolo progressivo e definitivo sono quelle di cui all'art. 12 GARANZIE, comma 9 dello schema di convenzione come riportato nel quart'ultimo bullet (pag. 38 del disciplinare).

Per quanto attiene poi i documenti necessari per procedere alla richiesta di svincolo progressivo si precisa invece esso avverrà subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (così come indicato dell'ultimo capoverso del comma 9, art. 12 Garanzie dello schema di Convenzione).

Quanto, infine, al "tempo" in cui richiedere lo svincolo progressivo si precisa che esso è esclusivamente correlato all'avanzamento dell'esecuzione (corretta) e al limite massimo di legge dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito essendo il residuo 20% vincolato all'emissione del certificato di regolare esecuzione della totalità delle prestazioni.

**32) Domanda**

Rif. Schema di Convenzione – "Servizi Connessi" Art. 7 comma 7 Pag. 11

In merito allo svolgimento della verifica di conformità, al comma 7 viene riportato:

"La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.",

mentre nel capitolato tecnico al paragrafo 6.1. è riportato:

"Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna, tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo (intesa come verifica di conformità eseguita direttamente dall'Amministrazione contraente, per le apparecchiature consegnate – componenti hardware e programmi software forniti –, con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso) da parte dell'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore.", si chiede conferma che la verifica di conformità da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni solari dal verbale di consegna o documento assimilabile in caso della sola consegna dell'ordinativo come previsto nel capitolato tecnico.

Al riguardo si segnala che una diversa interpretazione che possa condurre i Punti ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell'art. 7 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell'offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso

Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono il pagamento dei prodotti al momento della loro spedizione dalla fabbrica e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore.

**Risposta**

Il richiamo agli articoli 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riportato nella Convenzione è da ritenersi quale riferimento generico alla disciplina applicabile, pertanto, si conferma il termine (20 giorni) di avvio della verifica di conformità di cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico.

**33) Domanda**

Rif. Schema di Convenzione – "Servizi Connessi" Art. 8 comma 4 Pag. 13

Viene citato il documento Allegato Sub "G" di cui NON si trova riscontro nella documentazione, si chiede di confermare se trattasi di refuso oppure se corrisponde alla documentazione di cui All. 4 Appendice 1 "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore".

**Risposta**

Alcuni dei documenti pubblicati quali allegati al disciplinare di gara, tra i quali l'All. 4 Appendice 1 "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" successivamente alla stipula della Convenzione, diventeranno allegati alla Convenzione medesima e, pertanto, assumeranno il diverso titolo di Allegati, A, B ovvero per il caso che ci occupa Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

**34) Domanda**

Classificazione documento: Consip Public

Rif. Schema di Convenzione – “Corrispettivi e Modalità di Pagamento” Art. 9 comma 4 Pag. 14

Premesso che da quanto indicato al comma 4,5 e 6, il corrispettivo di ciascun ordinativo di fornitura è composto dal 95% quale “Parte Fissa” e 5% quale “parte Variabile” del prezzo del prodotto, ne deriva che per un ordinativo di una sola unità pari ad esempio ad Euro 470,00 (B.A. PC portatile Lotto 1 Linux), il fornitore dovrà emettere una 1° fattura pari al massimo ad Euro 446,50 e successivamente, dopo 36 mesi, una 2° fattura pari al massimo ad Euro 23,50.

Una siffatta modalità comporterebbe un notevole aggravio di costi sia per il fornitore che per l’Amministrazione a causa dell’incremento delle attività amministrativo/contabili (Fatturazione, incasso del credito), nonché di tenere aperte le posizioni contabili per entrambe le parti per almeno 36 mesi.

Considerato inoltre che le apparecchiature base vengono fornite dai produttori con inclusa la garanzia base di fabbrica di 36 mesi, tale circostanza assume ancor più importanza dovuto ad un ulteriore aggravio di costi per il fornitore dal momento che, i produttori stessi, applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono il pagamento dei prodotti comprensivo della garanzia base al momento della loro spedizione dalla fabbrica.

Si chiede se tale modalità è obbligatoria per il fornitore e per l’Amministrazione oppure la singola Amministrazione potrà richiedere l’emissione di una singola fattura per l’intero ordinativo.

**Risposta**

La modalità di cui all’art. 9, “Corrispettivi e Modalità di Pagamento” dello Schema di Convenzione è obbligatoria per il fornitore e per l’Amministrazione.

**35) Domanda**

Rif. Schema di Convenzione – “Fuori Produzione” Art. 16 Pag. 22

Nel caso di una circostanza di “Fuori produzione”, nell’articolo 16 viene riportato quanto segue: “Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca e/o modello delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico. Mentre, con riguardo alle seguenti caratteristiche essenziali è previsto il mantenimento di valori almeno pari a quelli del prodotto dichiarato “fuori produzione” .....”

si chiede quindi di confermare se, in caso di sostituzione di un prodotto “fuori produzione”, le caratteristiche del nuovo prodotto debbano intendersi pari almeno a quelle previste dalle caratteristiche minime del capitolato tecnico ma “modificate” dalle Caratteristiche Essenziali riscontrate sul prodotto offerto e “certificato” in sede di verifica tecnica.

**Risposta**

Si conferma.

In particolare, nel caso di “fuori produzione”, così come disciplinato dall’art. 16 dello Schema di Convenzione, le caratteristiche del nuovo prodotto (quello offerto in sostituzione) dovranno soddisfare (essere almeno pari a) le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico, sebbene relativamente alle caratteristiche essenziali di seguito riportate dovrà essere garantito anche il mantenimento di valori almeno pari a quelli del prodotto dichiarato “fuori produzione” come riscontrati in sede di verifica di conformità da parte della Commissione:

Portatili:

- 1) dimensione dello schermo;
- 2) autonomia;
- 3) indice prestazionale;
- 4) peso

Tablet «2 in 1»:

- 1) dimensione dello schermo;
- 2) tipologia e capacità di archiviazione.

Diversamente la richiesta di fuori produzione non potrà essere ammessa.

**36) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, si richiede conferma che le macchine offerte debbano essere alla data di scadenza della gara, macchine di produzione standard e commercializzabili, e non prototipi di laboratorio: che grazie al codice univoco del prodotto sia riscontrabile la sua ordinabilità tramite i normali canali di acquisto.

**Risposta**

Al fine del soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, le certificazioni ed i rapporti di prova previsti per le apparecchiature dovranno essere stati rilasciati in data anteriore alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

**37) Domanda**

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, si richiede conferma che le caratteristiche del prodotto offerto, identificabile con marca tipologia e codice, risultanti dalla documentazione ufficiale della casa produttrice e quelle riscontrate sui campioni sottoposti a collaudo debbano essere uguali ed, in caso di difformità tra detta documentazione tecnica e le caratteristiche del prodotto, il concorrente debba presentare dichiarazione ai sensi del Art. 76 DPR28 della 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del costruttore, che tali caratteristiche siano ufficialmente certificate dallo stesso costruttore, evitando che il concorrente possa “assemblare” il prodotto standard perdendo le certificazioni necessarie per la sua commercializzazione. A mero esempio la sostituzione di un componente elettronico/elettrico non sostituibile dall’utente (ad esclusione di memorie e dischi che sono sostituibili), con altro non nativo - o certificato dal costruttore - per il raggiungimento di una delle caratteristiche richieste.

**Risposta**

Preliminarmente si conferma che le caratteristiche del prodotto offerto dovranno essere uguali a quelle risultanti dalla documentazione ufficiale della casa produttrice e quindi riscontrate sui campioni sottoposti a collaudo A tanto si aggiunge che le dichiarazioni e la documentazione da presentare per la verifica funzionale prevista dal par. 21 del Disciplinare di Gara dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000 da persona munita dei poteri dell’Impresa produttrice.

Divisione Sourcing ICT  
Il Responsabile  
(Ing. Patrizia Bramini)